CAMERA DEI DEPUTATI N. 1621-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DI GIANNANTONIO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Seduta del 7 luglio 1977

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977

Presentata alla Presidenza il 19 gennaio 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione istitutiva del Centro internazionale del calcolo (I.B.I.-ICC Intergovernmental Bureau for Informatics), con sede permanente in Roma, è stata adottata a Parigi il 6 dicembre 1951, è stata ratificata dall'Italia nel 1954 con legge 8 aprile 1954, n. 145, ed è entrata in vigore il 28 novembre 1961 a seguito del deposito del decimo strumento di accettazione. Il Centro può configurarsi come una agenzia specializzata dell'ONU essendo una emanazione di quella Organizzazione e dell'UNESCO.

Il primo Accordo di sede tra il nostro paese e il Centro internazionale di calcolo fu firmato a Roma il 22 marzo 1974 e il Senato della Repubblica ne approvò il relativo disegno di legge il 22 maggio 1975. L'Accordo si è quindi fermato alla Camera fin dalla scorsa legislatura in seguito ai rilievi contenuti nel parere della Commissione giustizia per quanto concerne la normativa dei privilegi e delle immunità.

Il tempo trascorso per la rinegoziazione della materia controversa è stato piuttosto lungo ed è comprensibile che abbia procurato qualche imbarazzo al nostro Governo sul piano internazionale, essendo stato sollevato il problema della mancata definizione dell'Accordo di sede dall'ottava Assemblea generale dell'I.B.I. dalla quale è stata approvata, su proposta della Spagna, una risoluzione con cui, tra l'altro, viene affidato ad un gruppo di studio l'esame di eventuali modifiche della Convenzione istitutiva. Da questo cenno si comprende come si sia in presenza di ambizioni e di pretese di altri Stati.

È da ricordare che in base all'articolo 11 della Convenzione il Centro « gode, sul territorio di ciascun Stato membro, della capacità giuridica e dei privilegi e immunità che gli sono necessari per esercitare le sue funzioni e perseguire i suoi fini ».

Dobbiamo ora riconoscere che il nuovo testo dell'Accordo è notevolmente modificato dal punto di vista dei rilievi espressi in sede parlamentare. È stato integrato l'articolo 1 e in conseguenza soppresso il vecchio articolo 3 riguardante l'applicazione delle leggi della Repubblica italiana all'interno dell'Organizzazione.

È stata attenuata la norma riguardante l'inviolabilità dei locali all'articolo 3, soppressa la lettera *a*) dell'articolo 7 paragrafo 2 riguardante l'immunità dal sequestro del bagaglio, nonché la lettera *g*) riguardante l'esenzione dagli obblighi del servizio militare. Si è inoltre limitato al direttore generale e ad un solo suo vice il beneficio dell'estensione dei privilegi e facilitazioni che si accordano agli agenti diplomatici. È bene ricordare che ai fini del contenuto scientifico della materia trattata, che è l'informatica con le sue applicazioni a livello intergovernativo, il Centro ricade nella sfera di competenza internazionale del Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

La III Commissione permanente affari esteri ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge riconoscendone anche le ragioni di urgenza.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*.

TESTO DEL MINISTERO	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede fra il Governo della Repubblica italiana ed il Centro internazionale di calcolo, firmato a Roma il 3 giugno 1977.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
È autorizzata la spesa per il pagamento dal 1° gennaio 1972 fino al giorno di entrata in vigore dell'Accordo di cui al precedente articolo 1, dei canoni di locazione relativi ai locali in cui il Centro ha sede provvisoria.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
All'onere di lire 39.950.000, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1977, si provvede, quanto a lire 6.750.000, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1976 e quanto a lire 33.200.000 mediante riduzione del medesimo capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.	*Identico.*
	All'onere di lire 6.658.300 derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.	*Identico.*